



TRIBUNALE DI PALERMO

SEZIONE FALLIMENTARE

**Decreto di omologa del piano del consumatore ex art. 12
bis L. n. 3/2012**

Il Giudice delegato

esaminato il ricorso depositato il 9 giugno 2022 dai sig.ri Bertozzino Luigi e Sorce Gina per l'omologa del piano del consumatore familiare e tutta la documentazione allegata;

visti i decreti del 14.6.2022 con il quali il Giudice delegato ha richiesto integrazioni;

visto il decreto di fissazione di udienza del 27.6.2022;

rilevata l'attestazione a firma dell'avv. Giuseppe Di Liberto, quale professionista nominato gestore della crisi dall'organismo per la composizione delle crisi da sovraindebitamento;

rilevato che è stata offerta in comunicazione la documentazione prevista dall'art. 9 comma 2. L. 3/2012 ss.mm., nonché la relazione redatta dal gestore della crisi attestante la fattibilità del piano;

considerato che nel presente procedimento hanno formulato osservazioni [REDACTED], e la [REDACTED] creditore cessionario del credito ipotecario, opponendosi alla richiesta di omologa per i profili che verranno esaminati infra;

ciò posto, ritenuta la competenza territoriale di questo

Tribunale, dal momento che i debitori risiedono a Carini;
verificata la ricorrenza dei requisiti previsti dagli artt. 7, 7bis,
8 e 9 L. cit. e l'assenza di atti in frode ai creditori;
rilevato che gli istanti hanno dichiarato di:

- non essere soggetti a procedure concorsuali previste dagli articoli 1 e seguenti l.f., in quanto persona fisica che non svolge attività d'impresa;
 - di non aver fatto ricorso, nel quinquennio antecedente, a procedure di composizione della crisi ai sensi della legge n. 3/2012;
 - di non aver subito, per cause a loro imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli articoli 14 e 14 bis della richiamata legge;
- tanto premesso

OSSERVA

Passando all'esame delle cause dell'indebitamento e delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere alle obbligazioni assunte, va rilevato che l'OCC ha evidenziato - ed è documentato - che le difficoltà finanziarie del ricorrente sono sorte tra il 2011 ed il 2014, a causa di un [redacted] [redacted] dal Bertozzino, che l'ha costretto all'inattività per sei mesi e, nel 2014, da un ulteriore [redacted] in cui ha subito fratture multiple.

La situazione si è, inoltre, aggravata a causa di [redacted] [redacted] [redacted] ricorrente che l'ha costretta ad

una riduzione dell'attività lavorativa.

Sulla scorta di quanto esposto, deve ritenersi che i ricorrenti, dunque, seppur da sempre entrambi lavoratori hanno subito vicissitudini personali legate a esigenze prettamente familiari indubbiamente imprevedibili, che hanno fatto venir meno la possibilità di far compiutamente fronte alle obbligazioni contratte incolpevolmente.

Ciò posto, esaminate le cause dell'indebitamento, occorre a questo punto esaminare la posizione debitoria dei ricorrenti.

Non può revocarsi in dubbio lo stato di sovraindebitamento in cui versano i ricorrenti, in ragione della sussistenza di un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte pari complessivamente ad euro 266.046,04 (di cui 148.685,76 in capo a Bertozzino ed euro 117.360,28 in capo alla Sorce) e il patrimonio a disposizione prontamente liquidabile per farvi fronte.

Difatti, la famiglia dei ricorrenti è composta, oltre che dai predetti anche dai tre figli, di cui uno minorenni, privi di reddito personale, e percepisce una retribuzione mensile pari all'incirca ad euro 2.952,00; una parte della predetta somma, quantificata dagli istanti approssimativamente in euro 1700,00, è destinata al sostentamento dell'intera famiglia .

Sono comproprietari dell'immobile sito in di Carini alla via Murena 6, censito al catasto dei fabbricati di Carini al foglio 8, part. 8 sub 2 su cui risulta l'iscrizione ipotecaria a favore

della Banca mutuante (sig. C.), ed è attualmente pendente una procedura esecutiva presso il Tribunale Civile di Palermo (incompiutamente in corso presso il Tribunale di Palermo).

Il sig Bertozzino è inoltre proprietario del motoveicolo Yamaha, tg DJ 72790, e la signora Sorce di un'autovettura Dacia Duster, anno 2015, tg. EY241XN e dell'autovettura Smart tg CX078XW acquistata usata nel 2018.

I debiti dichiarati nel piano presentato dai sig.ri Bertozzino/Sorce e attestati dall'OCC sono rappresentati nella seguente tabella:

| | | | | |
|---|------------|------------|--|------------|
| 1\2 Mutuo Ipotecario immobiliare | [REDACTED] | 97.789,25 | | 99.492,62 |
| Fin. Credito al consumo | [REDACTED] | 6.733,33 | | 6.733,33 |
| Imposte, tasse, oneri e spese | [REDACTED] | 24.995,77 | | 8.852,63 |
| TASI | [REDACTED] | 127,00 | | 127,00 |
| Recupero Ticket | [REDACTED] | 1.372,07 | | 1.371,87 |
| Debiti per le retribuzioni dei professionisti | [REDACTED] | 900,00 | | 900,00 |
| TOTALE | | 131.917,42 | | 117.477,45 |

| | | | | |
|--|------------|------------|----------|------------|
| | | | | |
| 1\2 Mutuo Ipotecario immobiliare | ██████████ | 97.789,25 | | 99.492,62 |
| Imposte, tasse, oneri e spese (privilegiato e chirografario) | ██████████ | 1980,47 | | 1.980,47 |
| TARI e TASI | ██████████ | 3.023,00 | | |
| | | | 1.518,00 | |
| Recupero importi indebitamente percepiti | ██████████ | 8.508,19 | | 8.508,19 |
| Debiti per le retribuzioni dei professionisti | ██████████ | 900,00 | | 900,00 |
| Compensi CTU causa Rg 19582\2018 | ██████████ | 1.830,00 | | 1.830,00 |
| Compensi CTU causa Rg 19582\2018 | ██████████ | 2.300,00 | | 2.300,00 |
| TOTALE | | 116.331,01 | | 116.529,28 |

Il complesso dei creditori ascrivibili al sig. Bertozzino ammonta pertanto ad euro 117.477,45, atteso che la quota relativa ai debiti provenienti dall'attività professionale sono stati espunti dal piano trattandosi di debiti di natura professionale; il complesso dei creditori della sig.ra Sorce ammonta ad euro 116.529,28.

La proposta prevede la corresponsione di un importo complessivo di euro 81.355,85 mediante il pagamento di una rata mensile di euro 847,45 per 96 mensilità e dunque per 8

anni, e segnatamente:

1) Pagamento per intero delle spese in prededuzione sorte in occasione della presente procedura per complessivi € 9.502,08 in numero 12 rate così distinte:

- € 5.202,08 in favore dell'OCC in n. sette rate, dalla prima alla settima, (€ 743,15) ;

- € 4.300,00 in favore dell' [redacted] in cinque rate, dalla ottava alla dodicesima (€ 860,00)

A seguire il pagamento dei creditori muniti di privilegio in rate così distinte:

- € 45.000 [redacted] dalla 13^a rata alla 94^a rata (n. 83 rate da € 542,16)

- € 10.770,58 in favore di [redacted] dalla rata n. 13 alla rata n. 46 (n. 35 rate da € 307,73)

- € 8.508,19 in favore di [redacted] dalla rata n. 47 alla rata n. 74 (n. 28 rate da € 305,33)

- € 1.830,00 in favore del [redacted] dalla rata n. 75 alla rata n. 80 (n. 6 rate da € 305,33);

- € 2.300,00 in favore della [redacted] dalla rata

n. 81 alla rata n. 87 (n. 7 rate da € 311,94)

- € 1.800,00 in favore dell' [redacted] dalla rata n. 88 alla rata n. 93 (n. 6 rate da € 311,03)

- € 1.645,00 in favore del [redacted] dalla rata n. 87 alla rata n. 96 (n. 10 rate da € 164,50).

Il gestore della crisi ha attestato la convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria sul rilievo che la vendita dell'abitazione familiare non consentirebbe al creditore ipotecario di ottenere un importo maggiore rispetto a quello proposto nel piano.

A fronte della predetta proposta, va rilevato che la [redacted] ha formulato osservazioni, opponendosi all'omologa del piano, contestando la durata del piano e rilevando che la stima eseguita in sede esecutiva è pari ad euro 64.534,52 e non già 45.000,00 euro.

[redacted] invece, ha contestato l'espunzione dal piano di un credito dell'Istituto di euro 3.022,01, a titolo di contributi Lavoratori autonomi del sig. Bertozzino.

Passando ad esaminare le osservazioni formulate, va rilevato che dalla documentazione prodotta emerge che la perizia integrativa estimativa del 15.2.2022 redatta in sede esecutiva e depositata dall'OCC ha valutato il bene immobile al netto dei costi necessari per la regolarizzazione dello stesso (ivi

inclusa una demolizione parziale) in euro 53.000,00, in luogo della prima stima del novembre 2021 di euro 45.000,00.

Sul punto, è appena il caso di rilevare che la differenza di stima è di euro 8.000,00 ed, inoltre, il valore finale è frutto della determinazione di una molteplicità di costi legati alla regolarizzazione urbanistica del bene, suscettibile di variazione in aumento.

A ciò si aggiunga che, il ricorrente ha preso come parametro - per la quantificazione della somma da corrispondere al creditore ipotecario - l'importo da base d'asta, non tenendo conto, dunque, della riduzione per la possibile aggiudicazione con l'offerta minima efficace e omettendo, anche, di quantificare eventuali e, statisticamente altamente probabili, ribassi del 25% per i successivi tentativi di vendita, ed omettendo, altresì, di quantificare i costi legati alla vendita giudiziaria come la relazione notarile, la stima dell'immobile, nonché il costo del liquidatore.

Sicchè, le osservazioni del creditore sulla stima del bene devono ritenersi prive di pregio perché, in ogni caso, la proposta contenuta nel piano rappresenta senz'altro un'alternativa economicamente più conveniente della vendita in sede esecutiva.

Al pari, non è condivisibile l'osservazione legata alla lunga durata del piano, atteso che la durata più lunga è funzionale a soddisfare maggiormente i creditori.

Sul punto, il Tribunale aderisce e condivide integralmente l'orientamento della Suprema Corte in forza del quale è omologabile, in assenza di specifica disposizione di legge sul termine massimo per il compimento dei pagamenti, la proposta di piano del consumatore per la soluzione della crisi da sovraindebitamento che preveda una dilazione dei pagamenti di significativa durata, anche superiore ai cinque o sette anni, non potendosi escludere che gli interessi dei creditori risultino meglio tutelati da un piano siffatto in quanto la valutazione di convenienza è pur sempre riservata ai creditori, cui deve essere assicurata la possibilità di esprimersi sulla proposta, anche alla luce del principio di origine comunitaria della cd. "second chance" in favore degli imprenditori, ispiratore della procedura (Cass Ordinanza n. 27544 del 28/10/2019).

Nel caso di specie – tenuto conto della fonte di reddito in misura fissa mensile dei debitori - l'allungamento dell'esecuzione del piano consente di soddisfare maggiormente sia il creditore ipotecario che gli altri creditori che altrimenti vedrebbero la loro posizione maggiormente compromessa.

Con precipuo riguardo alla contestazione formulata [REDACTED], è appena il caso di rilevare che correttamente non è stato inserito in un piano del consumatore, i cui debiti devono derivare da attività non professionale, i debiti del Bertozzino derivante dal mancato pagamento di contributi per lavoro

autonomo che pertanto resteranno dovuti integralmente all'istituto previdenziale.

Alla luce di quanto esposto, discende che devono essere rigettate, in quanto infondate, tutte le eccezioni sollevate dai creditori che hanno formulato osservazioni al piano dei ricorrenti.

Vale poi soggiungere che la rata mensile prevista dal piano risulta compatibile con la capacità reddituale dei debitori, dal che consegue una ragionevole prospettiva di adempimento delle obbligazioni previste nel piano stesso.

In conclusione, al lume delle argomentazioni sin qui illustrate, la durata del piano e la percentuale di soddisfacimento proposta ai creditori costituiscono una soluzione della crisi da sovraindebitamento idonea a contemperare in maniera ragionevole e adeguata gli interessi del debitore e quelli dei creditori, avuto riguardo alla *ratio* della legge sul sovraindebitamento che - come già sottolineato in precedenti pronunce di questo stesso Tribunale- è quella di consentire ai debitori non fallibili di provare ad uscire dallo stato di crisi con un equilibrato sacrificio dei creditori (nei termini indicati dalla legge), così consentendo loro di ricollocarsi nell'alveo della economia palese, senza il rischio di cadere nell'usura.

Consegue che la proposta di piano può essere omologata e vanno demandate all'OCC incaricato la soluzione di eventuali

difficoltà che dovessero insorgere nell'esecuzione del piano e la vigilanza sull'esatto adempimento dello stesso, comunicando ai creditori ogni eventuale irregolarità.

P.Q.M.

OMOLOGA

- il piano del consumatore predisposto da Luigi Bertozzino, nato a Palermo il 21/11/1970 (BRT LGU 70S21 G273D) e Gina Sorce nata a Palermo il 09.07.1975 (SRC GNI 75L49 G273O), coniugi entrambi residenti in Carini via Murene 6,
- attribuisce al Professionista nominato con i compiti dell'OCC, avv Giuseppe Di Liberto, gli obblighi e i poteri di cui all'art. 13 l. 3/2012;

DISPONE

- 1) che i debitori provvedano ai pagamenti nella misura e con le modalità indicate nel piano omologato mediante bonifici bancari entro il giorno 5 di ogni mese, provvedendo a trasmettere copia dei bonifici effettuati entro il successivo giorno 15 al Professionista;
- 2) il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;

- 3) la pubblicità del presente decreto, a cura dell'OCC, eliminati i dati sensibili e ogni fatto inerente la privacy dei ricorrenti, sul sito www.tribunaledipalermo.it e la comunicazione alla Banca d'Italia;
- 4) la comunicazione a cura dell'OCC a ciascun creditore secondo le modalità previste dall'art 15 l. 3/2012;
- 5) stabilisce l'inefficacia rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata effettuata la pubblicità della proposta di piano, dei pagamenti e degli atti dispositivi di beni posti in essere in violazione del piano stesso;
- 6) resta ferma l'obbligazione di adempimento integrale nei confronti ██████████ del debito rimasto fuori dal piano;

Manda la cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al ricorrente e all'OCC il quale provvederà alle comunicazioni di rito.

Così deciso in Palermo, in data 10/10/2022

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Vittoria Rubino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.